



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

GDPR, valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Aziende e PA italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell'Unione hanno a disposizione uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal GDPR, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L'elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il **trattamento dei dati** - per l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone.

Con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato le tipologie di operazioni che possono presentare rischi elevati per i diritti e le libertà. Nell'elenco il Garante ha indicato, tra gli altri:

- trattamenti valutativi o di scoring su larga scala,
- trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona,
- trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici,
- trattamenti effettuati con l'uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili).

L'elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il "**meccanismo di coerenza**", uno strumento volto ad assicurare un'applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l'UE.

Oltre che per i trattamenti indicati nell'elenco, occorre ricordare che **PA e aziende** hanno l'obbligo di adottare una **valutazione di impatto sulla protezione dei dati** anche quando:

- ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018,
- un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri richieda una valutazione di impatto.

Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.